



ACCORDO DI PROGRAMMA

AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.Lvo. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E DELL'ART. 7 DELLA LEGGE

REGIONALE N. 11 DEL 23 APRILE 2004

TRA

REGIONE DEL VENETO - PROVINCIA DI PADOVA - COMUNE DI MONTAGNANA  
PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA REGIONALE S.R. 10 "PADANA  
INFERIORE", TRA ESTE (PD) E LEGNAGO (VR).

L'anno duemilaundici, oggi sette del mese di dicembre (07.12.2011), presso la sede regionale di  
via C. Baseggio, n. 5 in Mestre-Venezia (VE),

sono presenti i Signori:

- **Renato Chisso**, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, in forza della delega sottoscritta in data odierna dal Presidente della Giunta Regionale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dalla DGR n. 1854 del 15.11.2011;
- **Mirko Patron**, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Provincia di Padova, con sede in Padova, Piazza Antenore, n. 3, C.F. 80006510285, delegato alla sottoscrizione del presente atto con delega del Presidente Barbara Degani prot. n. 177448 del 07.12.2011;
- **Loredana Borghesan**, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Montagnana, con sede in Montagnana, Via Carrarese, n. 14, C.F. 00660400284, nella sua qualità di Sindaco del Comune stesso;

Premesso che:

- la L.R. n. 15/2002 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.




disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi" prevede, fra l'altro, che la

Regione possa realizzare, in regime di concessione, strade a pedaggio nel territorio regionale;

- con D.G.R. n. 1072 del 26.07.2011 la Giunta Regionale ha approvato uno schema di Protocollo d'Intesa per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione della tratta, in nuova sede, della strada regionale S.R. 10 "Padana Inferiore" tra Este (PD) e Legnago (VR), con gestione della tratta complessiva della nuova S.R. 10 compresa tra le strade statali S.S. 16 "Adriatica" e S.S. 434 "Transpolesana";
- in data 04.08. 2011 è stato sottoscritto il suddetto Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Verona e Veneto Strade S.p.A.;
- la Regione del Veneto con delibera di Giunta Regionale n. 2202 del 21.09.2010, previo parere della Commissione Regionale VIA in data 04.08.2010, ha espresso la pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera;
- per la realizzazione dell'opera di che trattasi, secondo le indicazioni contenute nel progetto, è necessario procedere all'adeguamento dello strumento urbanistico vigente del Comune di Montagnana;
- con nota prot. n. 423750 del 14.09.2011, la Regione del Veneto ha trasmesso al Comune di Montagnana l'elaborato planimetrico in scala 1:5000 del tratto interessante e successivamente la proposta di Accordo di Programma per l'approvazione della variante urbanistica sottesa alla realizzazione delle opere di che trattasi;
- in ordine all'anzidetta proposta di Accordo di Programma, è stata espletata la fase di pubblicità prevista dall'art. 7 della L.R. n. 11/2004 e, a seguito della stessa non è pervenuta presso il Comune di Montagnana nessuna osservazione, come comunicato con nota prot. n. 20786 del 05.12.2011.

Considerato che:

- la nuova infrastruttura stradale SR 10 "Padana Inferiore" si estende nella Provincia di Padova per circa 17,8 km e nella Provincia di Verona per circa 7,7 km.;



- la sezione stradale è della tipologia C1 extraurbana secondaria, e pertanto prevede una carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, per una larghezza complessiva di circa 10,5 m.;
- il numero di svincoli è pari a 10 per facilitare l'accessibilità dei diversi Comuni coinvolti (Carceri, Ponso, Ospedaletto Euganeo, S. Margherita d'Adige, Megliadino S. Fidenzio, Montagnana, Urbana, Casale di Scodosia, in Provincia di Padova; Bevilacqua, Minerbe, Legnago in Provincia di Verona);
- per quanto riguarda le opere principali previste, la nuova infrastruttura si collega direttamente all'attuale S.R. 10, in prossimità di Carceri, mediante uno svincolo a livelli sfalsati; proseguendo in direzione Est-Ovest i nodi principali del tracciato sono lo svincolo di Ponso - Ospedaletto, dove la connessione con la viabilità secondaria è realizzata con svincolo a piani sfalsati, lo svincolo di S. Margherita d'Adige, in prossimità del quale è previsto lo scavalco dell'autostrada A31, lo svincolo di Megliadino S. Fidenzio - Megliadino S. Vitale, lo svincolo di Montagnana Est, dove è prevista una nuova bretella di collegamento con la zona industriale, lo svincolo di Montagnana Sud - Casale Discodosia - Urbana, lo svincolo di Montagnana Ovest - Bevilacqua, l'attraversamento del Fiume Fratta in corrispondenza del confine provinciale, un viadotto di attraversamento della linea ferroviaria Monselice-Legnago, lo svincolo di Minerbe, lo svincolo di Legnago - Località S. Vito, dove è previsto l'innesto con la S.P. 500 a ridosso del sedime della linea ferroviaria dismessa, e lo svincolo di Legnago - Località Orti, dove è localizzato il termine del tracciato in nuova sede e avviene il raccordo con l'attuale S.R. 10;
- l'opera, per quanto riguarda il territorio comunale di Montagnana è rappresentata nelle planimetrie allegate (Allegato A1 - stato di fatto, Allegato A2 - stato di progetto) che costituiscono parte integrante al presente Accordo di Programma;
- il presente Accordo di Programma, previa ratifica da parte del Consiglio Comunale di Montagnana entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza, e successivamente approvato con decreto del Presidente della Regione, comporta variazione





allo strumento urbanistico del Comune di Montagnana, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000.

Tutto cio' premesso e considerato, le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.
- 2) Ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente accordo dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Regione del Veneto, determinando la conseguente variazione dello strumento urbanistico vigente in Comune di Montagnana e sostituendo il titolo abilitativo (Permesso di Costruire) eventualmente necessario per la realizzazione dell'opera come riportata nelle planimetrie allegate (Allegato A1 - stato di fatto, Allegato A2 - stato di progetto) che sono parte integrante del presente Accordo.
- 3) Il presente Accordo di Programma, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato da parte del Consiglio Comunale di Montagnana entro 30 giorni dalla sottoscrizione, pena la decadenza dell'Accordo stesso.
- 4) L'intervento oggetto del presente Accordo di programma dovrà essere realizzato entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto del Presidente della Regione Veneto di cui al precedente punto 2), pena la decadenza della variante urbanistica di cui all'Accordo stesso.

Il presente Accordo, redatto in numero tre originali dall'identico contenuto, previa lettura e conferma da parte degli intervenuti, viene sottoscritto.

PER LA REGIONE DEL VENETO 

PER LA PROVINCIA DI PADOVA 

PER IL COMUNE DI MONTAGNANA 